



Allegato "A"

COMUNE DI ACI CATENA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Delibera del Consiglio comunale
n. _____ del _____

INDICE

Art. 1 - <i>Oggetto</i>	pag. 3
Art. 2 - <i>Istituzione dell'imposta e destinazione del gettito</i>	» 3
Art. 3 - <i>Presupposto dell'imposta</i>	» 3
Art. 4 - <i>Soggetti passivi, esenzioni e riduzioni</i>	» 4
Art. 5 - <i>Obblighi tributari</i>	» 5
Art. 6 - <i>Misura dell'imposta</i>	» 6
Art. 7 - <i>Pagamento e versamento dell'imposta</i>	» 6
Art. 8 - <i>Controlli</i>	» 6
Art. 9 - <i>Rimborsi e compensazione</i>	» 7
Art. 10 - <i>Sanzioni</i>	» 7
Art. 11 - <i>Contenzioso</i>	» 8
Art. 12 - <i>Riscossione coattiva</i>	» 8
Art. 13 - <i>Funzionario responsabile dell'imposta</i>	» 8
Art. 14 - <i>Disposizioni finali</i>	» 8
Art. 15 - <i>Entrata in vigore e pubblicazione</i>	» 8

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento è adottato nell'esercizio della potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate, anche tributarie, prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e disciplina l'istituzione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Aci Catena di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Art. 2

Istituzione dell'imposta e destinazione del gettito

1. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare i seguenti interventi in materia di turismo e promozione del Comune così come previsto dall'art. 4 comma 1 del D. Lgs. N. 23/2011:
 - progetti di sviluppo di itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale;
 - ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla funzione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
 - interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, al fine di garantirne una migliore ed adeguata fruizione, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
 - sviluppo di punti di accoglienza e informazione e di sportelli di conciliazione dei turisti;
 - interventi promozionali;
 - incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie e anziani durante i periodi di bassa stagione;
 - incentivazione all'adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici e privati all'accesso di animali domestici, soprattutto a supporto di disabili e non vedenti;
 - progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare riferimento allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
 - finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici;
 - finanziamento grandi eventi.

Art. 3

Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento presso le strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di ACI CATENA alberghiere ed extra alberghiere.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono strutture ricettive:

- a) le aziende alberghiere (hotel, residenze turistico-alberghiere, residence e alberghi diffusi);

- b) gli agriturismi;
- c) gli ostelli per la gioventù;
- d) esercizi di affittacamere;
- e) i bed & breakfast;
- f) i campeggi;
- g) i villaggi turistici;
- h) le aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan;
- i) gli attendamenti occasionali e campeggi mobili in tenda;
- l) le case per ferie.

3. L'imposta è dovuta anche dai soggetti che pernottano in immobili ad uso abitativo per periodi inferiori a 30 giorni, cd. Locazioni brevi, ai sensi dell'art. 4. Commi 1 e 5 ter L. 96/2017 di conversione con modificazioni del D. L. n. 50/2017..

4. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nei casi di contratti di sublocazione e di contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi, stipulati alle condizioni del sopra indicato art. 4 comma 1 D.L. n. 50/2017.

5. L'imposta è dovuta anche nel caso di acquisto di pacchetti turistici che prevedono il pagamento del prezzo direttamente all'intermediario.

Art. 4

Soggetti passivi, esenzioni e riduzioni

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di ACI CATENA, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 3. Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

2. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- i minori, fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- i portatori di handicap di cui all'art.3 comma 3 della L.104/92;
- coloro che prestano attività lavorativa presso la struttura ricettiva nella quale pernottano;
- i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente, l'esenzione è subordinata alla presentazione alla struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie e del ricovero). Tale certificazione dovrà essere conservata dal gestore per 5 anni in modo da poterla esibire qualora richiesta dall'Ente;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
- gli autisti di pulman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati da agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- i volontari della protezione civile che operano nel comune di Acicatena, in occasioni di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Regionale o

per emergenze ambientali ed umanitarie;

- gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per motivi di servizio;

Possono chiedere la riduzione del 50% :

- I gruppi scolastici delle medie superiori in visita didattica e i partecipanti a scambi culturali; la riduzione è subordinata alla presentazione alla struttura ricettiva di apposita certificazione da parte del Dirigente scolastico che attesti i requisiti prescritti. Tale certificazione dovrà essere conservata dal gestore per 5 anni in modo da poterla esibire qualora richiesta dall'Ente.
- Gli studenti universitari fuori sede iscritti all'Università degli studi sede di Catania;
- Gli sposi in viaggio di nozze che esibiscano idonea documentazione a supporto;

Art. 5

Obblighi tributari

1. I gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale contestualmente all'inizio dell'attività devono obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, compilando tutti i dati richiesti, inserendo altresì i dati catastali della/e struttura/e ricettiva/e.

I gestori sono tenuti alla registrazione delle proprie strutture rispettando le modalità di accesso al portale dell'imposta di soggiorno mediante credenziali fornite dall'Ente oppure tramite SPID, CIE. Qualora l'Ente, all'entrata in vigore del presente regolamento non sia in grado di fornire il portale, per il primo anno sarà cura dell'ufficio tributi provvedere a redigere apposito registro, caricando i dati manualmente, e redigendo apposito modulo da fornire ai gestori mediante il quale verranno forniti i dati.

3. I gestori sono tenuti ad informare, in appositi spazi interni nonché sulla pagina internet, i propri ospiti del prezzo applicato dall'Ente nonché delle esenzioni e/o riduzioni;
4. Il responsabile dell'imposta ha l'obbligo di caricare nel portale entro il 16° giorno di ciascun mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese precedente, nonché il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima. Qualora per problemi tecnici non sarà possibile caricare i dati, il gestore provvederà a trasmettere mediante PEC i dati su modulistica fornita all'Ente.
5. La dichiarazione mensile deve essere trasmessa anche in assenza di pernottamenti, in modo da consentire allo stesso di conciliare l'omesso versamento con l'assenza di pernottamenti;
6. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire riversamenti, comunicazioni mensili e dichiarazioni annuali distinte per ogni struttura nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Il gestore dovrà conservare la relativa documentazione per 5 anni.
7. La mancata registrazione da parte delle strutture esistenti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento comporterà una sanzione di € 250,00. La mancata trasmissione del report mensile comporterà una sanzione di € 50,00, se recidiva di € 250,00.

Art. 6

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata in egual misura per persona e per tipologia di struttura ricettiva nelle seguenti misure:

- a) per le aziende alberghiere classificate 4 stelle e superiori (hotel, residenze turistico-alberghiere, residence e alberghi diffusi) pari a € 3,00;
- eub) per le aziende alberghiere classificate 3 stelle e fino a 2 stelle (hotel, residenze turistico-alberghiere, residence e alberghi diffusi) pari a € 2,00;
- eu) per gli agriturismi, ostelli per la gioventù, tappa escursionistici, affittacamere, B&B, case per ferie pari ad € 1,50;
- d) per i campeggi e immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4 del D.L. n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017 pari ad € 1,00;
- e) eventuale modifica dell'imposta di cui alle lettere "a), b), c), d)", potrà essere proposta dalla Giunta e approvata dal Consiglio entro il 30 marzo di ogni anno;

2. All'imposta di cui al comma 1 si applicano le riduzioni di cui all'art.4 c.2

Art. 7

Pagamento e versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 3 del presente regolamento corrispondono l'imposta ai soggetti indicati nell'articolo 5, commi 1 e 3, del presente regolamento, i quali rilasciano quietanza delle somme riscosse.

2. Per i gruppi turistici, l'imposta può essere pagata direttamente dall'accompagnatore, con rilascio di quietanza cumulativa da parte del gestore della struttura, che provvede comunque a registrare, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 5, i singoli componenti di ciascun gruppo.

3. I soggetti indicati nell'articolo 5, commi 1 e 3, del presente regolamento effettuano il versamento al Comune di ACI CATENA dell'imposta di soggiorno dovuta, entro il SEDICI giorno successivo dalla fine del trimestre di riferimento, con le seguenti modalità:

- mediante bonifico bancario o pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della tesoreria comunale .
- con altre forme di pagamento che potranno essere attivate e conseguentemente comunicate dall'Amministrazione Comunale

Art. 8

Controlli

1. Il Comune effettua controlli sulla corretta applicazione del presente regolamento ed, in particolare, sul puntuale adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 7.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:

- α) a) invitare i soggetti passivi ed soggetti di cui all'art. 5, commi 1 e 3, del presente regolamento ad esibire o trasmettere atti e documenti ritenuti rilevanti;
- β) b) inviare ai soggetti di cui all'art. 5, commi 1 e 3, del presente regolamento questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 9

Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal cliente al Comune entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto da parte del gestore della struttura ricettiva, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i versamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento;

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati, può essere richiesto il rimborso delle somme versate in eccesso entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Art. 10

Sanzioni

1. L'omesso, tardivo o parziale versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo/ospite di cui all'articolo 2 comma 1 del presente Regolamento è sanzionato con l'irrogazione della sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 471 del 1997.

Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dagli articoli 16 e 17 D. Lgs. n. 472 del 1997.

2. Il soggetto passivo/ospite che si rifiuti di versare l'imposta è tenuto a compilare sottoscrivere e restituire al gestore della struttura ricettiva l'apposito modulo a tal fine predisposto, di cui al comma 3 art. 2. Il rifiuto della compilazione del suddetto modulo è soggetto alla sanzione amministrativa di € 50,00 disposta ai sensi dell'articolo 7bis del D. Lgs. 267 del 2000.

3. In caso di dichiarazione mendace in ordine al diritto di usufruire delle esenzioni di cui al precedente articolo 3 si applica la sanzione amministrativa di € 100,00.

4. Le omissioni e/o le irregolarità commesse dai gestori e dai soggetti di cui all'art. 2 comma 4 - fatte salve le responsabilità di natura penale - sono soggette alle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis D. Lgs. 267 del 2000.

5. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 5 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00.

6. Per le violazioni all'obbligo di informazione di cui al comma 1 dell'articolo 5 del presente Regolamento o da quanto previsto da apposita convenzione di cui all'art. 2, comma 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00.

7. Per il mancato o tardivo riversamento al Comune dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di € 100,00.

8. Al procedimento di erogazione delle sanzioni amministrative di cui ai precedenti commi 2-7 si applicano le disposizioni della L. 689/1981 anche ai fini della disciplina delle relative controversie.

Art. 11

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 12

Riscossione coattiva

1. Le somme dovute al Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non pagate o versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

2. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo ai sensi dell'art. 13.

Art. 13

Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune.

2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 14

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

2. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 158 a 168, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Art. 15

Entrata in vigore e pubblicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'esecutività della delibera di approvazione dello stesso.

2. Il Regolamento sarà pubblicato nelle forme di legge e dovrà essere consultabile sul sito web del Comune.

